REGOLAMENTO (CEE) N. 529/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3545/90 [4], ha fissato i coefficienti di adattamento che consentono di calcolare i prezzi a cui vengono acquistati i prodotti con caratteristiche commerciali diverse da quelle dei prodotti scelti per la fissazione dei prezzi di base e d'acquisto;

considerando che il rilevamento dei corsi delle mele delle varietà « Bravo de esmolfe », « Casa nova de Alcobaça » e « Riscadinha », nonché delle pere delle varietà « Rocha » e « Carapinheira » sui mercati rappresentativi della Comunità nelle ultime campagne evidenzia la necessità di una revisione dei coefficienti di adattamento relativi a tali varietà in concomitanza con l'entrata in vigore della seconda tappa di adesione del Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:

— nell'allegato VIII « Pere », alla lettera a), primo trattino, sono aggiunti i termini « Rocha » e « Carapinheira »;

— nell'allegato X « Mele », alla lettera a), primo trattino, sono aggiunti i termini « Bravo de esmolfe », « Casa nova de Alcobaça » e « Riscadinha ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.
[3] GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 22.